

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 novembre 2023, n. 360
Enea Srl Società Benefit (P.Iva 07720970727) - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii. CON PRESCRIZIONE per la Rsa non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Enea Srl Società Benefit con dotazione di 58 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio denominata "Rsa Suglia Passeri" ubicata a Rutigliano (BA) in via Corso Garibaldi, 47.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53, modificata dalla L.R. n. 30 aprile 2018, n. 18 e dalla L.R. n. 3 dicembre 2018, n. 53 "*Riorganizzazione delle strutture socio- sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA estensiva e di mantenimento*" è stato avviato il percorso di riorganizzazione del settore sociosanitario, con particolare riferimento alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).

La legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i. all'art. 29 ha previsto l'approvazione del regolamento che determini:

- 1) *il fabbisogno regionale di RSA non autosufficienti;*
- 2) *i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;*
- 3) *i requisiti per l'accreditamento istituzionale.*

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti*".

L'art. 12 "Norme transitorie" - punto 12.1 "Disposizioni transitorie" del RR n. 4/2019 prevede che la giunta regionale, entro 60 giorni dalla rispettiva entrata in vigore, approvi un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 (ovvero dei posti letto di strutture già autorizzate al funzionamento ai sensi dell'ex R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che possono accedere ad autorizzazione

all'esercizio anche se in esubero rispetto ai posti previsti da fabbisogno, nello specifico le RSSA ex art. 66). Rientrano nel fabbisogno di autorizzazione all'esercizio, anche se in esubero, i posti letto di strutture ammesse a finanziamento con fondi FESR o con permesso a costruire o istanza di ristrutturazione presentata entro una certa data.

In particolare, tra i posti letto rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 del R.R. n. 4/2019 sono comprese, tra le altre strutture, "i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di qualificazione in RSA di mantenimento".

Infatti, in riferimento alle Residenze Sociali Assistenziali per Anziani ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., d'ora innanzi RSAA, la legge regionale n. 18/2018, all'art. 6 ha integrato la L.R. n. 53/2017 relativa alla RSA per soggetti non autosufficienti, prevedendo quanto segue:

Art. 6 - Integrazioni alla l.r. 53/2017

1. Alla l.r. 53/2017, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

Art. 7 bis.

Norma transitoria finale

1. **Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto.**"

La predetta legge regionale ha previsto la possibilità per le RSAA sociali di qualificarsi in RSA sociosanitarie manifestando tale volontà entro un arco temporale definito.

Il regolamento regionale attuativo della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., ovvero il regolamento n. 4 del 21/01/2019, è stato emanato il 21/01/2019 e pubblicato sul BURP n. 9 del 25/01/2019.

Pertanto, in ossequio al dettato della legge regionale (*entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo*), il dies a quo (termine iniziale) per la presentazione delle istanze di qualificazione in RSA di mantenimento è coinciso con la data del 22/01/2019; il dies ad quem (termine finale) il 21/04/2019. Poiché il termine finale coincide con un giorno festivo ed il giorno successivo è anch'esso festivo, il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è coinciso con il giorno 23/04/2019.

Con DGR 2 maggio 2019 n. 793 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento" sono state indicate le procedure per la corretta presentazione delle istanze e, contestualmente, è stata approvata la modulistica da utilizzare per la formalizzazione delle istanze alle RSAA che hanno manifestato la volontà di qualificarsi in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti.

La successiva legge regionale 7 luglio 2020, n. 18, art. 2 ha sostituito l'art. 7-bis della LR n.53/2017. Il novellato art. 7-bis prevede:

"Art. 7 bis. Norma Transitoria finale

1. **Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), entro trenta giorni dall'emanazione della presente norma, ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento**

regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.”

2. La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a modificare l'articolo 67 del r.r. 4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale.

3. **Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all'articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.**

4. Le strutture autorizzate ex articolo 67 del r.r. 4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.

5. La Regione Puglia provvede al momento della data di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all'articolo 67 del r.r. 4/2007. Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.”

Pertanto, la LR n. 18/2020 ha riaperto i termini per le RSAA sociali di manifestare la volontà di qualificarsi in RSA sociosanitarie.

Con DGR 522 del 29/03/2021 pubblicata sul BURP n. 51 del 09/04/2021, la Regione ha approvato l'elenco delle RSAA che hanno presentato istanza di qualificazione da RSAA ex art. 67 RR 4/2007 in RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 entro i termini previsti dall'art. 7-bis LR 53/2017 (I e II periodo di apertura dei termini per la presentazione delle istanze) e che sono ammesse alle procedure di qualificazione.

In tale elenco veniva inserita anche la società Enea Srl, autorizzata al funzionamento ex art. 67 del RR n. 4/2007 con DD n. 1 del 04/01/2017 del Comune di Rutigliano per aver presentato l'istanza di qualificazione entro i termini di validità della presentazione delle istanze (I periodo di validità).

Con il predetto provvedimento la Giunta Regionale ha stabilito altresì:

- Che “le RSAA ex art. 67 RR 4/2007 che hanno presentato istanza di qualificazione in RSA di cui al RR 4/2019, elencate nell'allegato A, ai sensi dell'art. 7 della LR n. 9/2017 devono inoltrare al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 ed allegandovi la documentazione ivi indicata. Il comune, verificati i titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro, e non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità, attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione allegata all'istanza. **Il tutto deve pervenire alla competente Sezione regionale entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento sul BURP;**
- Di “modificare la DGR n. 793/2019 nella parte in cui prevede i requisiti strutturali da possedersi da parte delle RSAA nella fase di qualificazione in RSA, ovvero di prevedere che tali strutture possono optare tanto per il possesso dei requisiti strutturali del RR n. 4/2019 tanto dei requisiti strutturali del RR n. 4/2007 (requisiti comuni di cui all'art. 36 e specifici di cui all'art. 67)”

In ottemperanza a tale previsione, con pec del 07/05/2021, acquisita al prot. n. AOO183/0007510 del 10/05/2021 di questo Ente, il legale rappresentante della società Enea S.r.l. trasmetteva al Comune di

Rutigliano e per conoscenza alla Regione, nota del 07/05/2021 avente ad oggetto *“Ri-trasmissione dell’istanza di qualificazione in RSA di mantenimento ex R.R. n. 4/2019 sulla base del modulo predisposto con DGR n. 793/2019, in ossequio a quanto stabilito dalla DGR n. 522 del 29 marzo 2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 51 del 9 aprile 2021, in relazione alla RSAA ex art.67 R.R. 4/2007 ammesse alla procedura di qualificazione ex art. 7 bis l.r. n. 53/2017 (allegato A della DGR n.522/2021)”*, nella quale invitava *“codesto Comune ad effettuare le verifiche previste dalla D.G.R. n. 522/2021 e di inviare la richiesta di parere di compatibilità alla Regione, entro e non oltre il termine di trenta giorni ivi previsto, e comunque di far pervenire tale richiesta alla Regione Puglia entro l’8 giugno 2021 – ossia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della DGR n. 522/2021, come imposto dalla medesima delibera.”*. Alla predetta nota, allegava l’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della struttura utilizzando la modulistica allegata alla DGR n. 793/2019 e la documentazione ivi indicata.

Con pec del 5/05/2022, acquisita al prot. n. AOO183/0006871 del 9/05/2022 di questo ente, il Comune di Rutigliano inoltrava istanza formulata secondo il modello di domanda REA Trasf- 3 allegato alla D.G.R n. 793 del 2019 presentata dal Sig. Vincenzo Montanaro, in qualità di legale rappresentante della società Enea S.r.l. – PI 07720970727 - con sede legale in Rutigliano (Ba) al Corso Garibaldi n. 47. Con tale istanza la società Enea S.r.l. chiedeva l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della RSAA ex art 67 del RR n. 4/2007 ubicata nel Comune di Rutigliano al Corso Garibaldi n. 47 in una Rsa non autosufficienti, denominata *“RSA Suglia Passeri”* con dotazione di n. 58 posti letto relativi alle seguenti tipologie di assistenza:

- RSA di mantenimento anziani - tipo A - RR. n. 4/2019 con dotazione di n. 48 posti letto pari a n.2 nuclei;
- RSA di mantenimento demenze - tipo B - RR. n. 4/2019 con dotazione di n. 10 posti letto pari a n.1 nucleo.

Con Determinazione Dirigenziale n. 232 del 30.06.2022 lo scrivente Servizio ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, dell’art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e della DGR n. 522/2021 al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Rutigliano in relazione all’istanza della società Enea S.r.l. – PI 07720970727 - con sede legale in Rutigliano (Ba) al Corso Garibaldi n. 47 per l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art 67 RR n.4/2007, autorizzata per n.58 posti con DD n. 1 del 04/01/2017 del Comune di Rutigliano, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di n. 58 posti letto di cui n. 48 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n. 4/2019 e n.10 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019, denominata *“Rsa Suglia Passeri”* da realizzarsi nel Comune di Rutigliano al Corso Garibaldi n.47;

Con determinazione n. 176 del 22/07/2022 del Settore Ufficio e Servizi Sociali del Comune di Rutigliano, quest’ultimo ha rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 per n. 58 p.l., denominata *“Rsa Suglia Passeri”*, sita in Rutigliano, Corso Garibaldi n.47 ;

Con pec del 06/09/2022, il Sig. Vincenzo Montanaro, in qualità di legale rappresentante della società Enea srl Società Benefit - PI 07720970727 - con sede legale in Rutigliano (Ba), Corso Garibaldi n.47, ha chiesto il rilascio della conferma dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento per la struttura Rsa di mantenimento anziani di tipo A di cui al RR n.4/2019 con dotazione n. 58 p.l., denominata *“RSA Suglia Passeri”* sita in Rutigliano, Corso Garibaldi n. 47.

Con nota di incarico AOO 183_8501 del 05/06/2023 veniva incaricato il Dipartimento di Prevenzione Asl Bari della verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019. Inoltre veniva richiesto al legale rappresentante della Enea Srl Società Benefit di integrare la documentazione inviata con quanto di seguito indicato:

- Domanda per l’autorizzazione all’esercizio di una struttura destinata all’erogazione di prestazioni in

regime residenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti R.R. n.4/2019 (**istanza deve essere formulata secondo il modello di domanda AUT-3 allegato alla D.G.R. 793 del 2019 – strutture con permesso a costruire o istanza di ristrutturazione per trasformazione**);

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, del concernente l'affidamento della responsabilità sanitaria del soggetto incaricato con i relativi dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita), in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, dell'iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
- Dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 da parte del responsabile sanitario;

Con pec del 18/09/2023 acquisita al protocollo al n AOO 183 14872 del 19/09/2023 il **Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari** inviava nota prot. 116855, con allegata la scheda delle operazioni di verifica, esprimendo: *“Si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali (Modulo B) e tecnologici della Rsa di mantenimento di tipo A per n. 48 posti letto, nonché di mantenimento demenze di tipo B per n. 10 posti letto, di cui al R.R. n. 4/2019 e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi (Modulo A) per un nucleo complessivo di 58 posti letto facenti parte della struttura denominata “RSA Suglia Passeri”. Inoltre il dipartimento comunicava: “il responsabile sanitario della struttura è il Dott. Schilardi Salvatore nata a (...) il 12/08/1952, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Bari il 1983 e Specializzato in Geriatria presso l'Università degli Studi di Bari in data 1986. Iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 7418/1996”.*

In merito all'esito pervenuto il Dipartimento di Prevenzione nella tabella dei requisiti strutturali minimi indica esito “NO” (non posseduto) per i seguenti requisiti:

- Le porte (limitano l'ingombro durante l'apertura; aprono verso l'esterno; hanno una luce netta di misura tale da consentire il passaggio di letti con ruote, barelle doccia e carrozzine)
- I pavimenti (hanno una superficie antisdrucchiolo; non presentano dislivelli, asperità, sconnessioni e gradini nelle aree utilizzate dai degenti)
- I percorsi esterni non presentano buche o sporgenze che li ingombrino così da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

Inoltre, dall'analisi della documentazione pervenuta emergono delle carenze organizzative per il personale infermieristico. Nella fattispecie, per la struttura di che trattasi, la stessa dovrà integrare la carenza di 138,8 ore/settimanali di unità infermieristica di cui 100,8 ore/settimanali destinate a coprire il turno diurno (per i 48 pl di Rsa di Mantenimento di tipo A) e 38 ore/settimanali di unità infermieristica in possesso di attestato di BLSO destinate a coprire il turno notturno.

Infatti, il RR 4 del 2019 agli articoli art 5.3 e 7.3 stabilisce che:

“5.3 - Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSO durante il turno notturno all'interno della struttura. A tal riguardo si rimanda a quanto esplicitato sul punto nel paragrafo 7.3.3”;

“7.3 - L'infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura. Il costo dell'infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella struttura sarà compreso nei costi generali da calcolarsi ai fini della determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo relativo all'infermiere viene convertito in maggiori ore di prestazioni assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta ferma la facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte per nucleo”.

Pertanto le RSA, fermo restando la figura aggiuntiva di n. 1 infermiere di notte nella struttura possono optare per avere, quale figura aggiuntiva rispetto allo standard organizzativo riportato nelle tabelle dei requisiti organizzativi, in riferimento ad ogni nucleo da n. 20 pl ulteriore rispetto al primo, in alternativa o n. 1 infermiere (38 ore sett) o n. 1,1 OSS (42 ore sett).

In merito al limite di età del responsabile sanitario, in conformità con quanto disposto in via cautelare dal Consiglio di Stato con le Ordinanze nn. 3953 – 3954 – 3951 - 3941 del 25/09/2023, con circolare AOO_183/15474 del 29/09/2023, questa Sezione comunicava la proroga del termine fissato con circolare prot. AOO_183/4397 del 09/03/2023 al 30/09/2023 per la rimozione dei requisiti organizzativi relativa alle strutture sanitarie accreditate dotate di un responsabile sanitario che non rispetti i limiti di età (70 anni) sino alla definizione dei rispettivi giudizi di merito pendenti dinnanzi al T.A.R. Puglia.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Rilasciare l'**autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 4/2019 e D.G.R. n. 793 del 2/5/2019

Titolare: Enea Srl Società Benefit (P.Iva 07720970727)

Rappresentante legale: Montanaro Vincenzo

Attività: Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede operativa: Corso Garibaldi n. 47 – Rutigliano (BA)

Denominazione: "Rsa Suglia Passeri"

N. posti autorizzati: n. 58 pl di cui: 48 pl di Rsa di mantenimento anziani e 10 di Rsa di mantenimento demenze;

Responsabile sanitario: Dott. Schilardi Salvatore nata a (...) il 12/08/1952, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Bari con specializzazione in Geriatria conseguita presso l'Università degli studi di Bari in data 1986 e iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 7418

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Enea Srl Società Benefit:

entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della presente autorizzazione all'esercizio - pena l'inefficacia

della medesima -

- *adeguì lo standard organizzativo a quello previsto dal RR 4 del 2019 di 138,8 ore/settimanali di unità infermieristica di cui 38 ore/settimanali di infermiere con attestato BLS/D destinate a coprire il turno notturno e 100,8 ore/settimanali di infermiere destinante a coprire il turno diurno;*
- **trasmetta a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA:**
- *elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato;*
- *dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;*
- *invii copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella RSA in oggetto;*
- *LUL (Libretto Unico Lavoro) istituito e rendicontato presso l'INAIL ovvero vidimato dai soggetti autorizzati dall'INAIL (art. 39 comma 1) del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008;*
- *Comunicazione Unilav;*
- *la dichiarazione del legale rappresentante della società in merito all'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 commi 4 e 5 LR n. 9/2017;*
- *la seguente documentazione relativa al Responsabile sanitario: documentazione comprovante i titoli accademici con particolare riferimento al conseguimento della specializzazione in Geriatria non risultante dall'Albo, la relativa iscrizione all'Albo, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e sull'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 e copia del contratto di lavoro.*
- *istanza secondo il modello di domanda AUT-3 allegato alla D.G.R. 793 del 2019 – strutture con permesso a costruire o istanza di ristrutturazione per trasformazione (documentazione già richiesta nella nota di incarico AOO 183_8501 del 05/06/2023 e non riscontrata)*

di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale (Dipartimento di Prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione che entro i successivi 30 giorni **in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;**

E CON LA PRECISAZIONE che all'esito della definizione dei rispettivi giudizi di merito pendenti dinanzi al T.A.R. (di cui sarà data apposita pubblicità notizia), nell'ipotesi in cui si concluda per l'applicazione del limite di età anche alle strutture private accreditate, il legale rappresentante dovrà sostituire il Responsabile sanitario con un Medico che rispetti il limite dei 70 anni di età.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Enea Srl Società Benefit è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante Enea Srl Società Benefit è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun*

nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.

- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

di notificare il presente provvedimento:

- Al Commissario ad acta (Dott. Alberto Mommo) alberto.monno@interno.it;
- Al legale rappresentante della Enea Srl Società Benefit (enasrl@mypec.eu)
- Al Direttore generale della ASL Bari(direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari(dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it)

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f. il presente atto, composto da n.12 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto informa integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro